

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

99.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Accesso alla professione e istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione degli uffici di controllo a valichi di frontiera (2197);		tuzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1537);
FORTUNA e CALDORO: Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e altro (17);		BERNARDI GUIDO ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1632);
MANFREDINI ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'isti-		BORRUSO e SCALIA: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (2487) . . . 1234
		PRESIDENTE 1234, 1235, 1236, 1238
		BOCCHI FAUSTO 1238
		DEGAN COSTANTE, <i>Relatore</i> 1235, 1237
		FEDERICO CAMILLO 1235, 1236

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

La seduta comincia alle 9,35.

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Accesso alla professione e istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione degli uffici di controllo a valichi di frontiera (2197) e delle proposte di legge Fortuna e Caldoro: Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e altro (17); Manfredini ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada (1537); Bernardi Guido ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada (1632) e Borruso e Scalia: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (2487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: «Accesso alla professione e istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione degli uffici di controllo a valichi di frontiera» e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati For-

tuna e Caldoro: «Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e altro»; Manfredini ed altri: «Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada»; Bernardi Guido ed altri: «Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada» e Borruso e Scalia: «Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi».

Ricordo che nella precedente seduta avevamo esaurito la discussione sulle linee generali. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

TITOLO I

ACCESSO ALLA PROFESSIONE E ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI

ART. 1.

(Istituzione dell'albo).

Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle imprese individuali e collettive che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in conces-

sione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Il relatore, onorevole Degan, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: « collettive » con l'altra: « societarie ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Questo emendamento recepisce un'istanza del Comitato d'intesa che sostiene che l'espressione « societarie » è più certa di quanto non sia « collettive », anche se quest'ultima aveva carattere onnicomprensivo e per questa ragione era stata da noi scelta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Costituzione dei comitati).

Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;

c) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di Direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della moto-

rizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per quanto riguarda le funzioni istruttorie relative alla tenuta dell'Albo provinciale, resta fermo quanto disposto dall'articolo 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il regolamento di esecuzione determina le rispettive sfere di attività dei comitati provinciali, degli uffici di segreteria e degli enti di cui all'articolo 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo e il quarto comma con le parole: « È soppressa la lettera b) del secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Poiché l'onorevole Marzotto Caotorta non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

CAMILLO FEDERICO. Lo faccio mio.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. In merito a questo emendamento mi ero riproposto di rimettermi alla Commissione; non posso, però, fare a meno di notare che esso pone un problema reale che merita approfondimento anche da parte del Governo, al cui rappresentante rivolgo una sollecitazione perché esamini attentamente la materia per definire con precisione i rapporti tra gli organi periferici dello Stato e gli enti locali, nella fattispecie le province, evitando le confusioni che in questo momento rendono difficoltosa la operatività della formazione dell'Albo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Federico che questo emendamento dà luogo ad alterazioni di ordine costituzionale, in quanto sposta talune competenze dalle regioni alle province. Pertanto, la Commissione potrebbe votarlo solo in linea di massima, in quanto

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

su di esso sarebbe necessario il parere della I Commissione affari costituzionali.

CAMILLO FEDERICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Comitato centrale).

Il comitato centrale è composto:

a) da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere con la funzione di presidente;

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro e delle partecipazioni statali;

c) da quattro rappresentanti delle regioni. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

e) da un rappresentante designato dagli operatori industriali o commerciali in attività nel settore dei veicoli per trasporto merci.

I rappresentanti del movimento cooperativo non possono comunque essere superiori al numero di tre.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti. Le nomine avvengono su designazione:

1) del Consiglio di Presidenza, per il componente di cui alla lettera a);

2) dei rispettivi Ministri, per i componenti di cui alla lettera b);

3) delle rispettive associazioni nazionali, per i componenti di cui alla lettera d).

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti tre sono scelti fra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera c) del successivo articolo 4.

Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì i criteri in base ai quali le designazioni di cui al comma precedente siano effettuate in proporzione dell'accertato grado di rappresentatività di ciascuna associazione nazionale, assicurando in ogni modo la presenza di almeno un rappresentante delle associazioni ritenute in possesso dei requisiti.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).

Il relatore, onorevole Degan, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terz'ultimo comma, dopo le parole: « articolo 4 » aggiungere le altre: « la rappresentatività deve riferirsi ad imprese individuali e societarie che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ».

Sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) da due rappresentanti designati dagli operatori industriali o commerciali in attività nel settore del trasporto merci ».

Al terzo comma, punto 3), aggiungere alla fine le parole: « ed e) ».

Al penultimo comma sopprimere le parole da « assicurando » fino a « requisiti ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera e).

L'onorevole Federico ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« f) da un rappresentante dell'utenza industriale, commerciale ed agricola ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. L'emendamento sostitutivo alla lettera e) si riferisce all'aumento da uno a due dei rappresentanti designati dagli operatori industriali o commerciali nel settore del trasporto merci. Mi rendo conto che è un emendamento controverso, dal momento che vi è pure un emendamento Corleone soppressivo della lettera e). Per altro — come ho già detto nella seduta precedente, mi pare giusto andare incontro ad una richiesta avanzata con forza da alcuni settori interessati all'autotrasporto merci poiché il comitato nazionale dell'albo, oltre ad avere competenza sulla tenuta dell'albo medesimo e su tutto ciò che ne consegue, può anche proporre iniziative e dare pareri al Governo su tutti gli atti amministrativi che riguardino in genere l'autotrasporto di cose.

Pertanto l'attività di tale comitato ha un rilievo che va oltre la semplice tutela degli iscritti poiché incide politicamente con un certo peso, che deriva evidentemente dal tipo di rappresentanza, sull'attività dello stesso Ministero dei trasporti.

Dunque, una rappresentanza così limitata mi sembra ragionevole per consentire di ascoltare anche la voce degli ambienti interessati.

L'emendamento al terzo comma è di mero coordinamento formale.

L'emendamento al terz'ultimo comma tende ad andare incontro ad una esigenza fatta presente con grande forza dalle organizzazioni rappresentanti gli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Queste ultime hanno manifestato preoccupazione per il fatto che, dovendosi rispettare le norme comunitarie riguardanti la iscrivibilità all'albo anche di cittadini ed aziende i quali non siano in possesso di autorizzazione e quindi, evidentemente, non esercenti l'autotrasporto ma in ipotesi intenzionati ad acquisire la facoltà di esercitare l'autotrasporto per conto di terzi, tutto questo determini una distorsione nella composizione del comitato nazionale dell'albo.

Ma andare incontro a tale richiesta significherebbe andare contro le norme comunitarie, e ciò non è possibile. Mi pare invece possibile — ma su questo gradirei avere i pareri del rappresentante del Governo e dei rappresentanti i vari gruppi — assicurare che la rappresentatività sia delle organizzazioni di coloro i quali effettivamente esercitano l'autotrasporto. Pertanto il comitato nazionale dell'albo dovrebbe essere composto, tenendo conto della loro forza rappresentativa, da associazioni le quali organizzano effettivamente gli autotrasportatori e non semplicemente da coloro i quali sono in lista di attesa per diventare autotrasportatori ed ai quali, per altro, è egualmente consentito iscriversi all'albo.

Un emendamento del gruppo comunista prevedeva l'iscrizione in una lista a parte per coloro i quali non esercitassero l'autotrasporto. Ma esso mi è sembrato non congruo perché derogativo alle norme comunitarie.

Ritengo che la formulazione da me proposta vada incontro, in sostanza, alle attese del settore pur senza derogare alle norme comunitarie.

Infine, il mio emendamento soppressivo al penultimo comma tende anche a rendere più logico tale comma poiché mi sembra non congruo che qualsiasi associazione che abbia dei requisiti giuridici e magari non abbia capacità rappresentativa sia comunque rappresentata.

Pertanto, sono contrario alla soppressione della lettera e), proposta dall'onorevole Corleone, e mi rimetto alla decisione della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Federico.

FAUSTO BOCCHI. Il testo elaborato dal Comitato ristretto avrebbe permesso di migliorare la legge per l'istituzione dell'albo di professionalità in un settore così delicato.

Mi sembra che gli emendamenti che sono stati presentati abbiano l'intento di fare di questa legge qualcosa di completamente diverso dal progetto originario. Ritengo, inoltre, che si debba evitare di costituire una sorta di maggioranza dei componenti dei vari comitati, e si debba, invece, fare in modo di rispettare gli effettivi, diretti interessi della categoria. È questo il motivo per il quale non siamo d'accordo su alcuni emendamenti; per quanto riguarda quello presentato dal collega Corleone, pur comprendendone lo spirito, terremo un atteggiamento di astensione. Siamo, invece, nettamente contrari all'emendamento con il quale il relatore propone di aggiungere due rappresentanti, in quanto ci sembra che esso non tenga conto della delicatezza dei rapporti tra l'utente che esercita il trasporto per conto di terzi ed i fornitori di mezzi, tanto più che il potere di questi ultimi, a causa di una serie di contingenze, mi pare sia già considerevole.

Siamo favorevoli ad aggiungere al terzo comma il riferimento alla lettera e). Siamo, altresì, contrari all'emendamento del relatore che propone di sopprimere al penultimo comma le parole da « assicurando » fino a « requisiti », nonché allo

emendamento del collega Federico che propone di aggiungere un rappresentante dell'utenza commerciale, industriale ed agricola, per le ragioni che abbiamo svolto in precedenza. Infine, siamo favorevoli all'emendamento del relatore aggiuntivo al terz'ultimo comma.

PRESIDENTE. L'illustrazione fatta dal relatore del suo emendamento che propone al penultimo comma, di sopprimere le parole da « assicurando » fino a « requisiti » mi è parsa troppo sintetica. Ritengo, infatti, giusto assicurare la presenza di almeno un rappresentante delle associazioni ritenute in possesso dei requisiti.

Vorrei, inoltre, far presente che per concomitanti lavori d'aula, vi è la probabilità che la Commissione debba rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

FAUSTO BOCCHI. A nome del gruppo comunista, chiedo formalmente la sconvocazione della Commissione.

PRESIDENTE. Di fronte ad una richiesta esplicita di sconvocazione, non posso fare altro che chinare la testa alla ferrea logica del regolamento.

Se posso avanzare una proposta, riterrai utile proseguire l'esame di questo provvedimento in sede di gruppo informale di lavoro in modo da consentire, alla ripresa della discussione in sede legislativa, una rapida approvazione del testo del disegno e delle proposte di legge.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO